



## **Il nuovo obbligo di invio telematico dei corrispettivi** *(per operazioni finora documentate con scontrini o ricevute fiscali)*

**Dal 1° luglio 2019** per chi ha un **volume d'affari annuo 2018 superiore a 400.000** euro è scattato l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Chi ha un **volume d'affari annuo 2018 non superiore a 400.000** euro sarà invece soggetto al nuovo obbligo dal 1° gennaio 2020. Per adempiere al nuovo obbligo i contribuenti devono rivolgersi ad un installatore abilitato per dotarsi di un registratore telematico o adattare il vecchio registratore di cassa oppure possono utilizzare una specifica procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate il 29/6/2019.

Il registratore nuovo o adattato dovrà consentire:

- l'invio telematico automatico dei corrispettivi giornalieri;
- la stampa di un documento commerciale da rilasciare al cliente, che sostituisce la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale tradizionale.

### **Contribuenti esonerati**

Il nuovo obbligo non riguarda le operazioni finora esonerate dall'obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali, operazioni che dovranno continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi (per esempio servizio taxi, vendita tabacchi, giornali, vendite dei produttori agricoli in regime speciale, somministrazioni in mense aziendali, vendite per corrispondenza, servizi elettronici resi a committenti privati).

Inoltre fino al 31 dicembre 2019 non saranno soggette al nuovo obbligo le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle con obbligo di fatturazione (si considerano marginali quelle che nel 2018 hanno generato ricavi non superiori all'1% del volume d'affari complessivo). Tale caso interessa le imprese che generalmente emettono fattura e che solo marginalmente emettono ricevute fiscali o scontrini<sup>1</sup>. In tal caso l'azienda fino al 31 dicembre 2019 deve continuare a emettere ricevuta o scontrino fiscale oltre ad annotare corrispettivi nel registro dei corrispettivi.

### **Memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri**

I corrispettivi vanno memorizzati nel registratore telematico al momento dell'effettuazione dell'operazione con conseguente consegna (o invio telematico) al cliente del documento commerciale che prende il posto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale. La trasmissione

---

<sup>1</sup> Ad esempio per un'impresa con un volume d'affari 2018 di 500.000 euro e corrispettivi 2018 inferiori a 5.000 euro il nuovo obbligo decorre comunque dal 1/1/2020 anche se il volume d'affari 2018 è superiore a 400.000 euro.

all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi memorizzati dovrà avvenire entro 12 giorni<sup>2</sup>, ferma restando la liquidazione periodica dell’IVA secondo i termini ordinari.

### **Disapplicazione delle sanzioni**

I contribuenti durante tutto il primo semestre in cui sono tenuti a rispettare il nuovo obbligo non subiranno sanzioni in caso di ritardata trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate se gli stessi vengono inviati entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla memorizzazione al momento dell’effettuazione dell’operazione e alla liquidazione periodica dell’IVA nei termini ordinari<sup>3</sup>. Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15 del 29 giugno 2019 ha chiarito che chi non è ancora riuscito a dotarsi di un registratore telematico e ad attivarlo, fino all’attivazione del registratore telematico (che comunque deve avvenire entro sei mesi dalla partenza del nuovo obbligo) può adempiere all’obbligo di memorizzazione e documentazione dei corrispettivi mediante scontrini fiscali rilasciati dal tradizionale registratore di cassa o rilasciando al cliente la ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di liquidare l’imposta nei termini ordinari e l’obbligo di trasmettere i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione attraverso procedure definite con provvedimento n.236086 del 4 luglio 2019.

I soggetti che si trovano in tale situazione, finché non attiveranno il registratore telematico restano obbligati ad annotare i corrispettivi nel registro dei corrispettivi.

### **Convenzione nazionale**

Si segnala che Confartigianato Imprese (Nazionale) ha sottoscritto con l'azienda **CUSTOM**, azienda leader nel settore, una convenzione per l'acquisto a condizioni economiche esclusive dei registratori telematici, con sconti pari al 28%. Nella home page del sito [www.confartigianatoudine.com](http://www.confartigianatoudine.com), nell’area fatture elettroniche e corrispettivi è possibile scaricare la scheda con riportati i prezzi, comprensivi delle operazioni di messa in servizio degli apparati.

*Comunicazione aggiornata al 24 settembre 2019*

---

<sup>2</sup> Come stabilito dalla Legge 58 del 28/6/2019 con cui è stato convertito in legge il DL 34 (Decreto crescita) del 30/4/2019.

<sup>3</sup> Come stabilito dalla Legge 58 del 28/6/2019 con cui è stato convertito in legge il DL 34 (Decreto crescita) del 30/4/2019.